



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

COPIA

CONSEGNATI NR. 3
ORIGINALI ALLA SIG. RA
GARBO 8.4.16

X Ricevuta:

- 8 APR. 2016

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E
BIANCIFICAZIONE AMBIENTE



Garanzia fideiussoria n. **876789** Codice controllo **32**

Rilasciata da: **WHOLESALE & SILO SRL - Genova**
Cod. **115** Agenzia di **GE** Subag. **115** Codice rischio **132**

Contraente (Obbligato Principale)
PASQUERO SRL

C.F. / P.Iva
07656790016

Sede
MONCALIERI

Indirizzo
CORSO SAVONA 52

Cap **10024** Prov. **TO**

Ente Garantito **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

C.F. / P.Iva

Comune
TORINO

Indirizzo
CORSO INGILTERRA 7

CAP **10138** Prov. **TO**

Durata del contratto
anni **10** e giorni **2**

Effetto **10 / 3 / 2016**
Proroghe
Premio unico

Scadenza **10 / 3 / 2026**
Decorrenza proroghe

(vedi art. 1 delle CGA)

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Garanzia Prestata

VEDASI TESTO ALLEGATO

€ **211.024,29**
Euro **duecentoundicimilaventiquattro/29**

al tasso lordo **0,360%**

Condizioni Particolari

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - Rapporti con l'Ente Garantito - la Società si avvale del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 CC, pertanto le garanzie cessano alla scadenza di polizza. Si veda allegato GE per la disciplina integrale della presente polizza"

La deroga alle condizioni generali di assicurazione, riferita all'art. 1957 del c.c., sopra citata deve intendersi annullata.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
PREMIO	5.627,41	1.125,48	0,00	6.752,89	844,11	7.597,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Il pagamento dell'importo di Euro 7.597,00, dovuto alla firma della presente polizza, e' stato effettuato a mani del sottoscritto.

L'ESATTORE

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **5/4/2016**



POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 876789

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Ente garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia. Società L'Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi. La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1- Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 -Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Il Contraente

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Il Garante
ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.2010 e dell'art. 7 del Reg. IVASS n. 8 del 03.03.2015, le comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso: al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali (Mod. ELB97 - Edizione 04/2011). Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRÀ FORNIRMI in tutto o in parte i servizi è/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data **WHOLESALE & SILO SRL - Genova, 5/4/2016**

Il Contraente

Inoltre, NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso è del tutto FACOLTATIVO.

Luogo e data **WHOLESALE & SILO SRL - Genova, 5/4/2016**

Il Contraente



Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 876789 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 5/4/2016
Contraente PASQUERO SRL P.I./C.F. 07656790016

Il presente allegato GE prevale sulle condizioni generali e particolari di polizza:

PREMESSO CHE:

1. con Determinazione n 49-6555/2016 del 10 marzo 2016 la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato l'Impresa PASQUERO SRL domiciliata in MONCALIERI - CORSO SAVONA 52, C.F./P.IVA 07656790016 (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI , presso l'impianto ubicato in CORSO SAVONA 52 nel Comune di MONCALIERI;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla determinazione di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 211.024,29 (Euro duecentoundicimilaventiquattro/29), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fideiussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (competente per territorio);

CIO' PREMESSO

la sottoscritta Società ELBA ASSICURAZIONI SPA, (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente con Provvedimento Isvap 2610 del 03/06/2008 con sede legale in Via Mecenate 90 MILANO (MI), c.f. n.05850710962 - nella persona del sig. Zito Leonardo in qualità di Agente Procuratore, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c. (in seguito indicata per brevità "assicurazione") si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 211.024,29 (Euro duecentoundicimilaventiquattro/29), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata dal 10/03/2016 AL 10/03/2026 + anni uno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, ovvero sino al 10/03/2028

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

ART. 2 - Delimitazione della garanzia

La Società/Banca, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

ART. 3 - Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

ART. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società /Banca, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa,

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 1 di 2

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749

Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167

www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it





Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 876789 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Data di emissione 5/4/2016

Contraente PASQUERO SRL P.I./C.F. 07656790016

restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la Società/Banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società/Banca rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART. 5 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

ART. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART. 8 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Il Contraente

Elba Assicurazioni S.p.A.

